

Legge regionale 06 agosto 2009 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 13 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Priorità ed esclusioni)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 octies e 24 novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'articolo 11.>>.